

Decreto Riaperture: in Gazzetta le nuove regole per le attività economiche

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021 il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.».

Il nuovo Decreto Riaperture

Il Consiglio dei Ministri, di mercoledì 21 aprile 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull'epidemia e dell'andamento della campagna di vaccinazione.

Il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

L'Agenzia delle entrate pubblica una guida all'utilizzo della "Piattaforma Cessione Crediti"

L'obiettivo della guida è quello di illustrare il funzionamento della piattaforma, presente nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate. Si tratta di un'apposita procedura web, denominata "Piattaforma Cessione Crediti", nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d'imposta "cedibili" a terzi.

Bonus 2400 euro (D.L. Sostegni): pubblicata la circolare Inps | Procedura per nuovi beneficiari al via in settimana e termini

presentazione **domande** **prorogati al 31 maggio**

Publicata la circolare Inps n.65 del 19 aprile 2021 con i dettagli e le modalità operative per l'assegnazione del cosiddetto "bonus 2400 euro" a supporto di alcune categorie lavorative colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid, in attuazione dell'art. 10 del D.L. 22 marzo 2021, n.41 (Decreto Sostegni), individuate in:

- lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati delle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo.

Nella circolare precisato che i lavoratori già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 non devono presentare una nuova domanda per l'accesso all'indennità una tantum di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni, ma la stessa verrà erogata dall'INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento delle indennità di cui ai citati articoli 15 e 15-bis.

I lavoratori che non hanno invece beneficiato delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive di cui all'articolo 10, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 41 del 2021 entro la data del 31 maggio 2021.

L'OIC pubblica il documento interpretativo n. 9 (sospensione facoltativa ammortamenti prevista dal Decreto Agosto)

Al termine del due process statutariamente previsto, l'OIC ha pubblicato il documento interpretativo n. 9 "Legge 13 ottobre 2020, n.126 – Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti".

Il documento, nella versione definitiva, analizza sotto il profilo tecnico contabile le disposizioni dei commi 7-bis – 7-quinquies dell'articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 conv. con mod. dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020. Il documento si applica alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Si applica, altresì, alle società tenute a redigere il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127. Le micro imprese che decidono di avvalersi della deroga possono, ai sensi dell'articolo 2435-ter del codice civile, redigere la Nota Integrativa oppure fornire l'informativa richiesta dalla norma in calce al bilancio.

Revisione legale. On line la VI edizione del documento CNDCEC-FNC sulla relazione unitaria di controllo societario

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha pubblicato la sesta edizione del documento “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” (Versione aggiornata per le revisioni dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2020). Si tratta di uno strumento operativo, costantemente aggiornato e di immediata fruizione, utile per tutti i commercialisti chiamati ad esprimere a breve le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c., sia di revisione legale del bilancio, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

La Commissione Ue propone di esentare dall’IVA beni e servizi essenziali in tempi

di crisi

La Commissione europea ha proposto oggi di esentare dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) i beni e i servizi che insieme agli organi e alle agenzie dell'Unione mette a disposizione di Stati membri e cittadini in tempi di crisi. Questa proposta è in linea con l'esperienza maturata nel corso della pandemia che ha insegnato tra altre cose che l'IVA applicata ad alcune transazioni finisce per costituire un fattore di costo negli appalti, mettendo a dura prova i bilanci più limitati. Scopo dell'iniziativa odierna è quindi ottimizzare l'efficienza dei fondi dell'UE utilizzati nell'interesse pubblico per far fronte a crisi come le calamità naturali e le emergenze sanitarie, rafforzando per giunta gli organi di gestione delle catastrofi e delle crisi che operano a livello dell'UE, ad esempio nell'ambito dell'Unione europea della salute e del meccanismo di protezione civile dell'UE.

Dottori commercialisti. Approvato il bando 2021 per contributi assistenziali a favore dei neo-iscritti

Nell'ambito delle misure di welfare strategico, il Consiglio di amministrazione della Cassa previdenziale di categoria (Cdc) ha approvato anche per il 2021 il rinnovo del bando di concorso per sostenere i neo-iscritti nell'avvio della propria attività.

Il bando prevede lo stanziamento di 3 milioni e mezzo di euro per contribuire all'acquisto o leasing di beni strumentali legati all'avvio dell'attività professionale (hardware ad eccezione degli smartphone, licenze software e mobili da ufficio) o per supportare la costituzione di aggregazioni che quest'anno, oltre agli studi associati e alle società tra professionisti (STP), comprende anche le reti tra professionisti (RTP) con contratto registrato.

**Tax credit
patrimonializzazione. Dalle
ore 14.00 di lunedì 12 aprile
2021 possibile inviare
l'istanza "investitori"
(Credito d'imposta per
conferimenti in società)**

A partire dalle ore 14.00 di lunedì 12 aprile 2021 sarà possibile trasmettere all'Agenzia delle Entrate le istanze per l'attribuzione del credito d'imposta in favore degli investitori.

Decreto “COVID-19”. Sintesi delle misure fiscali e societarie | Pubblicate le relazioni (illustrativa e tecnica)

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 79 del 1° aprile 2021 (in vigore dal 01.04.2021), il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»

Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 si compone di dodici articoli, suddivisi in tre Capi.

Contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni. Più di 600mila le istanze già in pagamento per un totale di quasi due miliardi di euro

Sono partiti gli ordinativi di pagamento delle prime 600mila istanze presentate sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate per un importo complessivo di 1.907.992.796 euro a

favore delle imprese destinatarie dei sostegni che hanno presentato la domanda entro la mezzanotte del 5 aprile 2021. I contribuenti coinvolti vedranno accreditarsi le somme direttamente sul conto corrente indicato nella domanda oppure potranno usare l'importo riconosciuto in compensazione. Dal 30 marzo, giorno dell'apertura del canale telematico dell'Agenzia delle Entrate, ad oggi sono circa un milione le domande del contributo a fondo perduto inviate con l'apposita piattaforma informatica delle Entrate gestita con il partner tecnologico Sogei.

Pronto il software di compilazione delle istanze per il credito d'imposta investitori per rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Il software (Versione 1.0.0 del 06/04/2021) "CreditoRafforzamentoPatrimoniale" consente la compilazione dell'Istanza per l'attribuzione del credito d'imposta in favore degli investitori (da inviare dal 12 aprile 2021 al 3 maggio 2021). Successivamente sarà disponibile anche la funzionalità per la compilazione dell'Istanza per l'attribuzione del credito d'imposta in favore delle società che aumentano il capitale (da inviare dal 1 giugno 2021 al 2 novembre 2021). Per entrambe le istanze è prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da

trasmettere in via Telematica all'Agenzia delle Entrate.

In Gazzetta il nuovo Decreto Covid. Le regole del lockdown soft dal 7 al 30 aprile

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile 2021, il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici».

Contenimento dell'epidemia da COVID-19. Il C.d.M. approva nuove misure urgenti in materia di vaccinazioni, di giustizia e di concorsi pubblici

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 31 marzo 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della giustizia Marta Cartabia, del Ministro della salute Roberto

Speranza, del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.

**Corrispettivi giornalieri.
C'è tempo fino al 1° ottobre
2021 per adeguarsi al nuovo
tracciato telematico per
l'invio dei dati (versione
7.0 del giugno 2020)**

In considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid-19, recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria e considerato che l'art.1, comma 10, del Decreto Legge 23 marzo 2021, n. 41 ("Sostegni") ha prorogato i termini entro cui l'Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA le bozze dei registri , delle comunicazioni di liquidazioni periodiche e della dichiarazione

IIVA, viene modificata dal 1° aprile 2021 al 1° ottobre 2021 la data di avvio dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020", e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici. Vengono infine adeguati al 30 settembre 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall'Agenzia delle entrate.

Superbonus 110% e detrazioni per interventi edilizi. C'è tempo fino al 15 aprile per l'invio del modello di comunicazione per lo sconto in fattura e la cessione credito

Due settimane in più per consentire a contribuenti e intermediari l'invio delle comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020 e di eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive. Con il provvedimento del 30 marzo 2021, prot.n. 83933, firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, il termine di scadenza per l'invio delle comunicazioni delle opzioni per le detrazioni relative alle spese sostenute nell'anno 2020, da ultimo fissato al 31 marzo, è infatti ulteriormente prorogato al 15

aprile 2021. Entro lo stesso termine, come stabilito dal Provvedimento, dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, sempre in relazione alle spese sostenute nel 2020.

Le indennità una tantum di 2.400 euro e la semplificazione per l'accesso alla NASpI ai sensi del Decreto Sostegni

Con il Messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021, l'INPS ha fornito le prime indicazioni in merito alle indennità una tantum e onnicomprensive, nonché alla semplificazione dei requisiti di accesso all'indennità di disoccupazione NASpI, come introdotte dal Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).

Contributi a fondo perduto. Aperto il canale online per

trasmettere le istanze

Su input del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, è ora aperto il canale sul portale Fatture e corrispettivi per l'invio delle richieste per il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto legge n. 41/2021 (DL Sostegni). Da oggi fino al 28 maggio i contribuenti interessati potranno presentare la loro domanda mediante il desktop telematico o trasmettendo online, tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi, l'apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia. È possibile utilizzare le credenziali Spid, Cie o Cns o quelle rilasciate dall'Agenzia. Possibile anche l'invio tramite gli intermediari delegati per il Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche o specificatamente incaricati per la richiesta di contributo. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2021)

Contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni. Istruzioni per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019

Pubblicato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 82454/2021 del 29 marzo 2021 che apporta una modifica al punto 2.4 – seconda alinea – del precedente

Provvedimento del 23 marzo 2021 avente ad oggetto «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021».

La modifica è funzionale ad evitare equivoci e interpretare correttamente le modalità di determinazione del valore del contributo a fondo perduto (articolo 1, D.L. n.41/2021) per i soggetti "start up", che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

In particolare, si chiarisce che per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30 per cento della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.

Ai fini, poi, della quantificazione del contributo, per detti soggetti la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Decreto Sostegni: le novità in materia di lavoro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19».

Il provvedimento urgente prevede numerose misure a sostegno di lavoratori e imprese finalizzate a fronteggiare le difficoltà collegate all'emergenza epidemiologica.

Requisiti di accesso alla NASpI e indennità una tantum e onnicomprensiva a lavoratori autonomi e stagionali: prime indicazioni Inps

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cd. Decreto "Sostegni", ha previsto ulteriori misure di sostegno, sia attraverso la previsione di apposite indennità una tantum e onnicomprensive in favore di alcune categorie di lavoratori sia attraverso la semplificazione dei requisiti di accesso all'indennità di disoccupazione NASpI fino alla data del 31 dicembre 2021. L'Inps con messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021 fornisce alcune prime informazioni in ordine alle predette prestazioni, in attesa che siano completati gli approfondimenti e i dettagli tecnici necessari per la pubblicazione della circolare attuativa e per l'adeguamento delle procedure informatiche.

Integrazioni salariali previste da decreto legge “Sostegni”: le prime istruzioni Inps

In attesa della pubblicazione delle apposite circolari, che illustreranno la disciplina di dettaglio, l'INPS con il messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021, l'INPS fornisce le prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga.

Il documento interpretativo, interviene riguardo l'articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021 che ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili dalle aziende che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19 e, proseguendo sulla logica della selettività già tracciata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, anche legge di bilancio 2021), differenzia sia l'arco temporale in cui è possibile collocare i trattamenti sia il numero delle settimane richiedibili.

D.L. sostegni. Online le faq

e vademecum di agenzia- Riscossione su notifiche cartelle e pagamenti

«Stralcio» dei debiti fino a 5 mila euro

(DL n. 41/2021, art. 4, comma 4)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Provvedimento	Note
«Stralcio» dei carichi affidati all'Agente della riscossione di importo residuo, calcolato alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5 mila euro	Soggetti fisici che hanno conseguito un reddito imponibile nel periodo di imposta 2019 fino a 30 mila euro e soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro	Carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010	Annullamento dei debiti relativi ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010, fino a 5 mila euro (calcolati al 23/03/2021) comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni riferiti a soggetti per i quali ricorrono determinate condizioni. Sono escluse alcune tipologie di debiti	Le modalità e delle date dello «Stralcio» saranno disposte con un decreto del MEF da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del DL 41/2021. Fino alla data stabilita dal DM i carichi affidati dal 01/01/2000 al 31/12/2010 di importo residuo fino a 5 mila euro sono sospesi

Aggiornato al 26 marzo 2021



12

Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione sono state pubblicate le [risposte alle domande più frequenti \(Faq\)](#) aggiornate con le novità introdotte in materia di riscossione dall'articolo 4 del [Decreto "Sostegni" \(Decreto Legge n. 41/2021\)](#) entrato in vigore il 23 marzo 2021.

Tra le misure che riguardano l'attività di Agenzia delle entrate-Riscossione, c'è la **proroga della sospensione della**

notifica degli atti e delle procedure di riscossione, nonché dei termini per i pagamenti delle cartelle, delle rate e della definizione agevolata (rottamazione-ter e saldo e stralcio). Il decreto prevede anche l'annullamento dei debiti affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel periodo 2000-2010, il cui importo residuo rientra nella soglia di 5 mila euro, per i contribuenti che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è stato pubblicato anche un [**vademecum sui provvedimenti in materia di riscossione attualmente in vigore introdotti nel periodo di emergenza sanitaria**](#). Per ulteriori informazioni i cittadini possono utilizzare anche l'app *Equiclick* e rivolgersi al *Contact Center* al numero 060101.

Vediamo nel dettaglio i principali chiarimenti contenuti nelle [**Faq pubblicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione**](#) relative alle ultime misure introdotte dal [**Decreto Sostegni**](#).

Stop notifiche degli atti fino al 30 aprile

È stato prorogato fino al 30 aprile 2021 (in precedenza era 28 febbraio 2021) il periodo di sospensione per l'attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. L'attività di notifica degli atti è sospesa dall'8 marzo 2020, in conformità con quanto stabilito dal decreto "[**Cura Italia**](#)" (D.L. n. 18/2020), il primo provvedimento emanato a seguito dell'emergenza sanitaria.

Pagamenti entro il 31 maggio

Prorogato dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui scadenza ricade nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021. La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza nello stesso periodo. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il 31 maggio 2021.

Nuove scadenze per rottamazione-ter e saldo e stralcio

Il [decreto Sostegni](#), per consentire una maggiore flessibilità nei pagamenti, ha posticipato il termine di scadenza delle rate della "rottamazione-ter" (Decreto Legge n. 119/2018) e del "saldo e stralcio" (Legge n. 145/2018). Per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con i versamenti del 2019 deve effettuare **entro il 31 luglio 2021 il pagamento delle rate previste e non ancora versate nel 2020. Il pagamento delle rate previste nel 2021, invece, dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.**

Per la "rottamazione-ter" si tratta delle rate in scadenza nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre del 2020 e del 2021. Per il saldo e stralcio, di quelle previste nei mesi di marzo e luglio di entrambi gli anni.

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti (**la legge consente ulteriori 5 giorni di tolleranza**) o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Sospesi pignoramenti e procedure di riscossione.

Restano sospesi fino al 30 aprile 2021 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione). Cessati gli effetti della **sospensione, e quindi a decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore** (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla copertura del debito). Rimarranno sospese fino al 30 aprile 2021 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Quindi le Amministrazioni pubbliche possono procedere con il pagamento in favore del beneficiario. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici

sorti sulla base degli stessi.

Stralcio dei debiti fino a 5 mila euro

Il Decreto Sostegni prevede l'annullamento dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del provvedimento, fino a 5 mila euro, comprensivi di interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, derivanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Possono beneficiare dello stralcio dei debiti le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che, rispettivamente nell'anno di imposta 2019 o nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno conseguito redditi imponibili **fino a 30 mila euro**. Rientrano nel provvedimento anche i carichi già ammessi alla "rottamazione-ter" (D.L. n. 119/2018) e al *saldo e stralcio* (Legge n. 145/2018). Le modalità e le date dell'annullamento dei debiti saranno definite da un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni. (*Così, comunicato Stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 26 marzo 2021*)

Consulta le [Faq](#) ed il [Vademecum](#)

On line la nuova guida al “Contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni”

Dopo l'approvazione del modello e delle istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cd “Sostegni”. L'Agenzia delle entrate illustra le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a favore delle imprese e delle partite IVA colpite dalle conseguenze economiche dell'emergenza epidemiologica “Covid-19”.

D.L. Sostegni. Per il nuovo contributo a fondo perduto domande dal 30 marzo

Sono online il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal Dl Sostegni. In attuazione dell'articolo 1 del Decreto legge n. 41, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, il Provvedimento di oggi firmato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, definisce le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell'emergenza epidemiologica “Covid-19”. La procedura è semplice: a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio le richieste andranno inviate all'Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di un intermediario, tramite i canali telematici dell'Agenzia o mediante la piattaforma web messa a punto dal

partner tecnologico Sogei, disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet. L'orario di apertura del canale sarà comunicato dalle Entrate sul proprio sito istituzionale con un'apposita comunicazione. Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d'imposta in compensazione. Due i requisiti per accedere al sostegno: aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge "Sostegni"

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge dal presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) dal Ministro dell'economia e delle finanze (Franco) e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando) trasmesso alla Senato della Repubblica, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» – (Atto Senato n. 2144).

Stralcio dei debiti fino a 5 mila euro. Le misure del “Decreto Sostegni”

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», al comma 4 dell'articolo 4 prevede che siano “automaticamente” annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017 (di cui all'art. 3 D.L. n. 119/2018, all'articolo 16-bis del D.L. n. 34/2019 e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018), se relativi:

- a) alle persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
- b) ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

41 è il numero del decreto

Legge “Sostegni”

Publicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.70 del 22 marzo 2021, il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Decreto Sostegni. Gli ambiti principali delle misure approvate dal Cdm

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 19 marzo 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Decreto ‘Sostegni’. In arrivo la proroga per la

conservazione delle fatture elettroniche 2019 e per la trasmissione telematica e consegna della Certificazione Unica

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che nel attualmente in corso di redazione verrà prevista la proroga dei termini per la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019 e di quelli per la trasmissione telematica e la consegna della 'Certificazione Unica'.

In particolare, la prima misura consentirà agli operatori di avere tre mesi in più per portare in conservazione le fatture elettroniche del 2019. La proroga in via di definizione tiene conto del fatto che l'adempimento in oggetto costituisce una novità nel panorama delle scadenze tributarie, in quanto l'obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati è stato introdotto a decorrere dalle operazioni effettuate il 1° gennaio 2019, per cui è la prima volta che occorre procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo d'imposta.

Vengono così accolte le richieste degli operatori del settore impegnati nella gestione dei numerosi adempimenti connessi alle misure straordinarie varate dal Governo per far fronte alla grave crisi economico-sociale causata dalla pandemia che si sono aggiunti alle scadenze ordinariamente previste dal nostro sistema tributario.

In secondo luogo, verranno differiti al 31 marzo 2021 i termini di trasmissione telematica della "Certificazione unica" all'Agenzia delle entrate e di consegna della stessa

agli interessati. La medesima proroga al 31 marzo 2021 sarà prevista anche per l'invio da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) all'Amministrazione finanziaria dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata.